



FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI IN CAMBI A TERMINE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione sociale: Cherry Bank S.p.A.
Forma giuridica: Società per Azioni
Sede Legale e Amministrativa: Via San Marco 11 - 345129 Padova (PD)
Numero di iscrizione al Registro Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita IVA: 04147080289
Numero REA: PD-376107 - Codice ABI: 03365.4 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Telefono: 049.8208411 - Fax: 049.8208401
Sito internet: www.cherrybank.it

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI CAMBI A TERMINE

Descrizione e finalità

I contratti a termine possono essere stipulati solo da clientela beneficiaria di specifica linea di credito accordata dalla Banca. È uno strumento dedicato agli operatori che nella loro attività caratteristica stipulano contratti commerciali in divise diverse dall'Euro e viene concluso con lo scopo di gestire i rischi derivanti dalle oscillazioni dei tassi di cambio. La Banca offre queste operazioni esclusivamente a clientela Società di Capitali, Società di Persone e Società Cooperative. È uno strumento che, pur essendo applicabile anche alle transazioni finanziarie o di tesoreria, nell'operatività di Cherry Bank è stato limitato alle sole operazioni di natura commerciale. Si tratta, infatti, di un contratto che costituisce un mezzo di pagamento ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento UE 2017/565; in particolare deve essere stipulato dal cliente al solo fine di facilitare il pagamento per merci, servizi o investimenti diretti identificabili.

Il contratto di compravendita di divisa a termine è un accordo mediante il quale due controparti (banca e cliente) stabiliscono di scambiarsi un determinato importo di divisa estera contro consegna di un importo certo di divisa nazionale o di altra divisa estera, ad un cambio fissato e ad una scadenza prestabilita.

Il regolamento contabile dell'operazione (movimento finanziario sui conti del cliente) si realizza alla data di scadenza.

Questo tipo di contratto comporta un impegno inderogabile delle parti a ritirare/consegnare l'importo monetario di riferimento.

Nel caso di sopravvenuta impossibilità per il cliente di ritirare o consegnare la divisa oggetto del contratto (ad esempio, per il venir meno della ragione commerciale sottostante) lo stesso deve comunque onorare l'impegno effettuando, eventualmente, un'operazione di segno contrario sul mercato "a pronti" in concomitanza con la scadenza del contratto, per il riacquisto/rivendita della divisa necessaria per la chiusura del contratto, sostenendo il correlato rischio di cambio.

È stabilito inoltre che, in caso di inadempienza del cliente, la banca procederà, ai sensi degli art. 1515 e 1516 del C.C., all'esecuzione coattiva del contratto acquistando/vendendo a pronti sul mercato dei cambi la divisa oggetto della transazione, al cambio corrente, ed addebitando al cliente l'eventuale differenza di cambio.

Cherry Bank stipula unicamente contratti a termine in divisa di tipo **outright** (termine "secco"); con il contratto **outright** il cliente concorda con la Banca lo scambio di un determinato quantitativo di divisa estera ad una scadenza fissa stabilita e ad un cambio convenuto.

Caratteristiche tecniche

La determinazione del cambio a termine non rappresenta una previsione sull'andamento dei rapporti di cambio nel futuro ma è il risultato di un puro calcolo finanziario effettuato al momento della stipula del contratto.

Gli elementi che entrano nel calcolo suddetto sono:

- il cambio "spot" (a pronti);
- i tassi di interesse (nello specifico, il loro differenziale) delle due divise oggetto di negoziazione;



- il periodo intercorrente fra la valuta "spot" e la valuta "outright" ovvero "forward" (data della valuta di scadenza), espresso in giorni;
- il divisore standard utilizzato nella finanza internazionale (360)

Il presupposto che sta alla base dei calcoli è il seguente:

se "oggi" il mercato definisce il rapporto fra due divise attraverso il cambio "spot", il cambio "forward" (cambio a termine) sarà equivalente al rapporto fra i montanti del cambio "spot", calcolati ciascuno per il relativo tasso di interesse.

In formula:

$$\frac{\text{Cambio Spot} \times (\text{Tasso divisa incerta} - \text{Tasso divisa certa}) \times \text{gg}}{36.000 + (\text{Tasso divisa certa} \times \text{gg})} = \text{punti forward}$$

Legenda:

Cambio Spot = Cambio a pronti nel momento di stipula del contratto a termine.

Tasso divisa incerta = Tasso d'interesse della divisa quotata contro EUR (USD, CHF, JPY, GBP, ...) oppure della divisa quotata contro USD (CHF, JPY, ...) o contro GBP (USD, CHF, JPY, ...) per il periodo corrispondente alla durata dell'operazione.

Tasso divisa certa = Tasso d'interesse della divisa "base" utilizzata nella contrattazione (EUR, USD, GBP) per il periodo corrispondente alla durata dell'operazione.

gg = durata in giorni "effettivi" del periodo intercorrente fra la data valuta "spot" del giorno di contrattazione (value date) e la data valuta "forward" di scadenza (maturity date).

Il risultato della formula (punti forward) rappresenta il "valore di trascinarsi" del cambio a pronti in avanti nel tempo e può assumere valore positivo (denominato "**premio**") o negativo (denominato "**sconto**"). Ciò dipende dal segno del differenziale dei tassi espresso al numeratore della formula.

In definitiva, il cambio a termine è dato dalla "somma algebrica" del cambio a pronti +/- punti forward.

Per la determinazione delle scadenze delle operazioni a termine in divisa si fa riferimento al calendario internazionale FOREX e alle relative prassi e consuetudini operative.

Principali rischi

I rischi per la clientela connessi a questo prodotto sono:

- movimenti di mercato (oscillazione di tassi o cambi) sostanzialmente diversi dalle previsioni sulle quali il cliente si è basato nella scelta/strutturazione del contratto di acquisto o di vendita a termine;
- rischio Paese estero, ossia alla eventuale impossibilità di concludere l'intermediazione finanziaria in valuta estera alla data di chiusura dell'operazione a causa di situazioni politiche, ecc. che possono interessare il Paese di riferimento.
- venir meno del presupposto commerciale che ha indotto il cliente a stipulare il contratto a termine.



PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

COMPRAVENDITA A TERMINE DIVISA "FOREX OUTRIGHT"	
Presupposto: accensione di Conto Corrente nella/e divisa/e estera/e di denominazione del contratto, per il regolamento contabile delle scritture.	Vedi FIA del Conto Corrente
Importo minimo del contratto:	Euro 10.000,00 o controvalore in altra divisa trattata
Durata minima:	valuta spot + 1 giorno lavorativo (la valuta spot corrisponde a 2 gg. lavorativi secondo il calendario internazionale Forex)
Durata massima:	normalmente 1 anno, per le principali divise di negoziazione; per le divise più trattate (EUR, USD, GBP) è possibile stipulare contratti anche per scadenze maggiori, da verificare caso per caso.
Spesa fissa percepita al momento della stipula del contratto	€ 100,00
Commissioni d'intervento, percepita al momento della liquidazione del contratto	0,175% Minimo € 4,00
Cambio spot	Cambio a pronti trattato sul mercato delle divise e concordato d'intesa con il cliente quale base per la determinazione del cambio a termine.
<i>Valute</i>	
Valute addebito/accredito sulla liquidazione dei contratti	Data scadenza
Data di liquidazione del contratto	2 giorni lavorativi antecedenti la scadenza secondo il calendario internazionale FOREX

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Ciascuna delle parti potrà recedere da questo contratto in qualsiasi momento, senza alcuna spesa o penalità, dandone comunicazione all'altra per mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, salvo che sussista giusta causa. Tutte le operazioni in corso alla data dell'invio della comunicazione di recesso dovranno essere comunque concluse con le modalità previste da questo contratto, o in base agli altri eventuali accordi intervenuti tra le parti

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente potrà eventualmente presentare i propri reclami alla Banca, tramite posta ordinaria o raccomandata A.R. all'indirizzo Cherry Bank S.p.A., Via San Marco n.11, 35129 Padova (PD), posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.cherrybank.it oppure e-mail all'indirizzo reclami@cherrybank.it o consegna manuale diretta al personale (che dovrà rilasciare al Cliente ricevuta datata e firmata).

Alla ricezione del reclamo, l'Ufficio Reclami confermerà la presa in carico del reclamo mediante



comunicazione a mezzo e-mail/pec che verrà inoltrata all'indirizzo indicato dal Cliente nel reclamo oppure al contatto e-mail specificato nel presente Contratto.

L'Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di:

-15 (quindici) Giornate Operative dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 (trentacinque) Giornate Operative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il predetto termine è ridotto a 10 Giornate Operative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'Operazione di Pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

- 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà:

a) adire l'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF), seguendo le modalità indicate all'indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it. Il ricorso all'ABF potrà essere presentato decorsi almeno 60 giorni e non oltre 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca purché abbia ad oggetto la medesima contestazione ed in relazione a controversie di valore non superiore ai 200.000 euro, salvo che la richiesta rivolta all'ABF sia limitata al solo accertamento di diritti, obblighi e facoltà, prescindendo, in tal caso dal valore della stessa. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di euro 20,00 per contributo alle spese di procedura che, in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso, verrà rimborsato dalla Banca. Presso ogni filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). Il ricorso all'ABF esonera il Cliente dall'obbligo di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria nel caso in cui il Cliente intenda sottoporre la controversia all'autorità giudiziaria;

b) in ogni caso e indipendentemente dal ricorso alle procedure di composizione stragiudiziale delle controversie, ricorrere all'Autorità Giudiziaria, anche in assenza di preventivo reclamo, previa attivazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1bis D.Lgs. 28/2010, quale condizione di procedibilità della domanda, di un procedimento di mediazione – finalizzato al raggiungimento di un accordo – ricorrendo: - all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario secondo le modalità indicate al seguente indirizzo www.conciliatorebancario.it; - ad uno degli altri Organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritto nell'apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D. Lgs. 11/2010 s.m.i.). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Presso ogni filiale della Banca e sul sito www.cherrybank.it il Cliente può trovare i seguenti documenti:

- Informativa sulle procedure di reclamo e sulle forme di composizione delle controversie
- ABF in parole semplici
- ACF - Arbitro per le Controversie Finanziarie
- Conciliatore Bancario Finanziario - Regolamento di procedura per la mediazione
- Conciliatore Bancario Finanziario - Brochure.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it/, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure chiedere a Cherry Bank S.p.A.



LEGENDA

Cambio a termine Outright (forex) o "forward"	Contratto di compravendita la cui esecuzione è differita a data certa rispetto alla data di stipula.
Conto corrente in divisa	Conto corrente espresso in divisa estera utilizzato per il regolamento contabile dell'operazione.
Data scadenza	Data in cui dovranno essere adempiute le obbligazioni previste dal contratto.
Divisa	Unità di misura monetaria diversa dall'Euro.
Negoziazione	Trasformazione di una moneta nella moneta di un altro Paese.
Punti a termine	Rappresentano il differenziale fra i tassi d'interesse delle due valute oggetto di negoziazione. Può assumere valore positivo (premio) o negativo (sconto).
Tasso di cambio "spot"	Prezzo dell'Euro (divisa "base") espresso in un'altra divisa (divisa "quotata") in relazione alle condizioni correnti di mercato, per le quotazioni contro Euro. Prezzo del Dollaro USA o della Sterlina GB per le quotazioni, rispettivamente, contro USD o GBP.